



# Bisogni Educativi Speciali: la scuola dell'inclusione

Scandicci 9 maggio 2013  
I.S.I.S. Russell-Newton

Relatore dott. Giuseppe Panetta



# La politica dell'Inclusione scolastica in Italia

- L'Italia è stata tra i primi paesi a scegliere la via dell'integrazione degli alunni con disabilità in scuole e classi regolari
  - Pre anni '60: dall'esclusione alla medicalizzazione
  - Anni '60 – metà anni 70: dalla medicalizzazione all'inserimento
  - Metà anni '70 – anni '90: dall'inserimento all'integrazione
  - Post anni '90: dall'integrazione all'inclusione
- Il modello italiano di inclusione scolastica è assunto a punto di riferimento in Europa e non solo



# Tipologie BES

- Istituzionalizzati

- Handicap
- Stranieri
- DSA

- Non istituzionalizzati

- Disturbi del comportamento
- Apprendimenti precoci
- Svantaggio socio-economico
- Disturbi del linguaggio



# Bisogni Educativi Speciali

- Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali vivono una situazione particolare, che li ostacola nell'apprendimento e nello sviluppo: questa situazione negativa può essere a livello organico, biologico, oppure familiare, sociale, ambientale, contestuale o in combinazioni di queste.
- Queste situazioni causano direttamente o indirettamente — grazie all'opera mediatrice di altri fattori (personali e/o contestuali) —, difficoltà, ostacoli o rallentamenti nei processi di apprendimento che dovrebbero svolgersi nei vari contesti. Queste difficoltà possono essere globali e pervasive (autismo) oppure più specifiche (ad esempio nella dislessia), settoriali (disturbi del linguaggio, disturbi psicologici d'ansia); gravi o leggere, permanenti o transitorie.



# Trento insegna- “in autonomia”

- Con l'introduzione nel 2006 del concetto di alunni con Bisogni Educativi Speciali (e non più solo “con disabilità”) è stato fatto un grande passo avanti nella direzione di un sistema formativo più equo.
- Con la Legge Provinciale n. 5 del 7 agosto 2006 e successivo Regolamento del 2008 si disciplinano gli interventi per promuovere il pieno esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione degli studenti con BES e per assicurare l'integrazione e l'inclusione di tali studenti nella scuola.



# Inclusione

- "Inclusione": sistema di interventi rivolto agli studenti disabili, con DSA o BES ,che comporta l'attivazione di specifiche scelte metodologiche e organizzative nonché l'utilizzo di una didattica volta a favorire l'effettiva partecipazione degli studenti stessi, a prescindere dalle condizioni personali e sociali;
- "bisogni educativi speciali (BES)": bisogni derivanti da disabilità, da disturbi e difficoltà di apprendimento ovvero da situazioni di svantaggio determinate da particolari condizioni sociali o ambientali



## La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012

- 1. Fornisce le indicazioni alle scuole per la presa in carico di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)
- 2. Definisce le modalità di organizzazione, le funzioni e la composizione del personale dei Centri Territoriali di Supporto (CTS)
- 3. La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.
- La Direttiva richiama anche la L. 170/2010 sui DSA



## La Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013

- Fornisce le indicazioni operative per l'attuazione della Direttiva
- “Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.”
- “La Direttiva ben chiarisce come la presa in carico dei BES debba essere al centro dell'attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia.”





Art.5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011  
Linee Guida DSA

- 1. La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti
- di alunni e studenti con DSA, interventi didattici
- individualizzati e personalizzati, anche attraverso
- la redazione di un Piano didattico
- personalizzato, con l'indicazione degli strumenti
- compensativi e delle misure dispensative adottate.



## C. M. n. 8 del 6 marzo 2013

- “È necessario che l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe - ovvero, nelle scuole primarie, da tutti i componenti del team docenti - dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia.”
- “Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso.”



# D.P.R. 22/6/2009, n.122

- Art. 10. Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)
- 1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
- 2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.



# O. M. n. 13 del 2013 Esami di Stato

- Art.18

- ESAME DEI CANDIDATI CON DSA

- La Commissione d'esame (D.P.R. 22/6/2009, n.122, art. 10 e dal relativo DM n.5669 12 luglio 2011 di attuazione della Legge 8 ottobre 2010, n. 170) considerati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al DPR n.323/1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'art.5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011



## O. M. n. 13 del 2013

- Per altre situazioni di alunni con difficoltà di apprendimento di varia natura, formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato.



# INVALSI

- **2.4. Allievi con altri bisogni educativi speciali**
- Rientrano in questa categoria tutti gli allievi con bisogni educativi speciali non direttamente riconducibili a L. 104/92 e L. 170/10.
- In base alla specifica natura del bisogno educativo speciale, il Dirigente scolastico adotta in base alle sue valutazioni, una delle misure previste nei paragrafi precedenti.
- Si precisa che gli allievi afferenti alla “AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE” (in base alla definizione della circolare MIUR 8/2103) NON sono dispensati dallo svolgimento ordinario delle prove INVALSI. Tali allievi devono svolgere regolarmente le prove senza alcuna variazione né dei tempi, né delle modalità di svolgimento delle stesse.
- Nella more di quanto stabilito dall’ultimo capoverso della pagina 3 della circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013, per il presente anno scolastico gli allievi afferenti all’area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale NON devono essere segnalati come BES o con altre forme di bisogni educativi speciali.